

NORME DI SALVAGUARDIA

Art. 23 - Aree ad elevata protezione

La revisione del PTA 2018 ha esteso la tutela ad ulteriori siti e corpi idrici rispetto a quelli individuati dal PTA 2007.

1) A decorrere da luglio (d.g.r. 28-7253 del 20/07/2018) sono state introdotte le seguenti nuove aree:

- a) con riferimento al sottobacino idrografico del fiume Sesia la tutela già prevista dal PTA 2007 è stata estesa comprendendo anche la porzione di territorio fino alla confluenza del torrente Mastallone;
- b) i corpi idrici al cui interno siano presenti siti di riferimento, individuati ai sensi del punto 1.1.1 dell'allegato 3 alla parte terza del d.lgs. 152/2006.

2) A decorrere da dicembre (d.g.r. 64-8118 del 14/12/2018) sono state aggiunte le seguenti nuove aree:

- a) i corpi idrici superficiali classificati in stato ecologico "elevato";
- b) i bacini caratterizzati da sezione di chiusura posta a quota superiore a 300 m s.l.m. di dimensioni areali inferiori a 10 Km².

Divieti

Per il caso di cui al punto 1 a (Mastallone) è fatto divieto di realizzare opere e interventi incidenti sia sulla quantità, sia sulla qualità delle risorse idriche che possano significativamente alterare l'integrità naturale della continuità fluviale e non siano finalizzate a usi marginali della risorsa volti a soddisfare idroesigenze interne all'area, fatti salvi:

- la realizzazione di opere e interventi previsti da progetti di valenza strategica, riconosciuti tali d'intesa dalla Regione, dalla Provincia, dalla Città Metropolitana di Torino e dall'Unione dei comuni montani, in base ai criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale;
- la realizzazione di opere e interventi inerenti progetti che alla data di entrata in vigore del presente piano abbiano ottenuto pronuncia di compatibilità ambientale favorevole;
- i prelievi a scopo idropotabile.

Per tutti gli altri casi (1 b, 2 a, 2 b) è esclusa la possibilità di concessione di nuovi prelievi, fatti salvi quelli destinati all'uso potabile, ad usi marginali della risorsa volti a soddisfare idroesigenze interne all'area, a scopo idroelettrico per autoconsumo in località non servite da rete elettrica qualora l'intervento rappresenti la migliore opzione ambientale; qualsiasi nuovo intervento afferente a tali corpi idrici dovrà garantire il mantenimento delle condizioni qualitative e morfologiche esistenti.

Il divieto non si applica ai progetti che alla data di pubblicazione della d.g.r. 64-8118 del 14/12/2018 sul bollettino ufficiale, avvenuta in data 28/12/2018, abbiano ottenuto giudizio di compatibilità ambientale favorevole (art. 1, comma 3 dell'Allegato A alla d.g.r. 64-8118 del 14/12/2018).

Art. 24 – Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano)

Con la revisione del PTA è stata inoltre prevista l'anticipazione dell'efficacia delle prescrizioni previste dall'articolo 24, commi 6, 7 e 8 delle Norme di piano del Progetto di Revisione del PTA.

Testo adottato con la d.g.r. 28-7253 del 20/07/2018

Art. 23. (Aree a elevata protezione)
1. Al fine di tutelare gli ecosistemi acquatici di particolare pregio ambientale e naturalistico, si considerano a elevata protezione i corpi idrici superficiali e sorgentizi ricadenti nelle seguenti aree:
<i>omissis</i>
c) la porzione di sottobacino idrografico del fiume Sesia fino alla confluenza del torrente Mastallone inclusa, come delimitata nella tavola di piano n. 6;
<i>omissis</i>
2. Sono inoltre considerati a elevata protezione i corpi idrici al cui interno siano presenti siti di riferimento di cui all'allegato 3 alla parte III del d.lgs. 152/2006, riportati nella tavola di piano n. 6.
3. Nelle aree ad elevata protezione di cui al comma 1 lettere c) e d), è fatto divieto di realizzare opere e interventi incidenti sia sulla quantità, sia sulla qualità delle risorse idriche ricadenti in tali aree che possano significativamente alterare l'integrità naturale della continuità fluviale e non siano finalizzate a usi marginali della risorsa volti a soddisfare idroesigenze interne all'area.
4. Sono escluse dal divieto di cui al comma 3:
a) la realizzazione di opere e interventi previsti da progetti di valenza strategica, riconosciuti tali d'intesa dalla Regione, dalla Provincia, dalla Città Metropolitana di Torino e dall'Unione dei comuni montani, in base ai criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale;
b) la realizzazione di opere e interventi inerenti progetti che alla data di entrata in vigore del presente piano abbiano ottenuto pronuncia di compatibilità ambientale favorevole;
c) i prelievi a scopo idropotabile.
5. Nei corpi idrici di cui al comma 2 è esclusa la possibilità di concessione di nuovi prelievi fatti salvi quelli destinati all'uso potabile. Qualsiasi nuovo intervento afferente a tali corpi idrici dovrà garantire il mantenimento delle condizioni qualitative e morfologiche esistenti.
<i>omissis</i>

Testo integrato con la d.g.r. 64-8118 del 14/12/2018 (Allegato A)

Art. 23. (Aree a elevata protezione)¹
1. Al fine di tutelare gli ecosistemi acquatici di particolare pregio ambientale e naturalistico, si considerano a elevata protezione i corpi idrici superficiali e sorgentizi ricadenti nelle seguenti aree:
<i>omissis</i>
c) la porzione di sottobacino idrografico del fiume Sesia fino alla confluenza del torrente Mastallone inclusa, come delimitata nella tavola di piano n. 6;
<i>omissis</i>
2. Sono inoltre considerati a elevata protezione:
a) i corpi idrici al cui interno siano presenti siti di riferimento, individuati ai sensi del punto 1.1.1 dell'allegato 3 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e riportati nella tavola di piano n. 6;
b) i corpi idrici superficiali classificati in stato ecologico "elevato";
c) i bacini caratterizzati da sezione di chiusura posta a quota superiore a 300 m s.l.m. di dimensioni areali inferiori a 10 Km ² .
3. Nelle aree ad elevata protezione di cui al comma 1 lettere c) e d), è fatto divieto di realizzare opere e interventi incidenti sia sulla quantità, sia sulla qualità delle risorse idriche ricadenti in tali aree che possano significativamente alterare l'integrità naturale della continuità fluviale e non siano finalizzate a usi marginali della risorsa volti a soddisfare idroesigenze interne all'area.
4. Sono escluse dal divieto di cui al comma 3:
a) i prelievi a scopo idropotabile;
b) la realizzazione di opere e interventi previsti da progetti di valenza strategica, riconosciuti tali d'intesa dalla Regione, dalla Provincia, dalla Città Metropolitana di Torino e dall'Unione dei comuni montani, in base ai criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale;
c) la realizzazione di opere e interventi inerenti progetti che alla data di entrata in vigore del presente piano abbiano ottenuto pronuncia di compatibilità ambientale favorevole.
5. Fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione delle aree indicate al comma 1, lettere a) e b), nei corpi idrici di cui al comma 2 è esclusa la possibilità di concessione di nuovi prelievi, fatti salvi quelli destinati all'uso potabile, ad usi marginali della risorsa volti a soddisfare idroesigenze interne all'area, a scopo idroelettrico per autoconsumo in località non servite da rete elettrica qualora l'intervento rappresenti la migliore opzione ambientale; qualsiasi nuovo intervento afferente a tali corpi idrici dovrà garantire il mantenimento delle condizioni qualitative e morfologiche esistenti.
<i>omissis</i>

¹ Le modifiche apportate con la d.g.r. 64-8118 del 14/12/2018 sono riportate in carattere rosso. Si evidenzia che, a seguito della rinumerazione degli articoli, il testo della presente disposizione corrisponde all'articolo 18 dell'Elaborato "Norme di Piano" pubblicato sul sito.

Testo adottato con la d.g.r. 28-7253 del 20/07/2018

Art. 24. (Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano)²
<i>omissis</i>
3. Nell'allegato 3 e nella tavola di piano n. 7 sono riportate:
a) l'individuazione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi alla scala 1:250.000;
<i>omissis</i>
6. Nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi di cui al comma 3, lettera a) non è ammessa la realizzazione di discariche per rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelle per rifiuti contenenti amianto.
7. Nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi di cui al comma 3, lettera a) lo svolgimento delle attività che detengono o impiegano sostanze pericolose di tipo "E1 pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1" ed "E2 pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2" è ammesso nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite nella parte I, paragrafo 4 (Attività considerate significative perché detengono o impiegano sostanze a ricaduta ambientale) del documento approvato con la deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2018, n. 12-6441 e successive modificazioni.
8. Nell'area della Valledora, così come definita nella parte II (Misure specifiche per l'area di Valledora) del documento approvato con la deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2018, n. 12-6441 e successive modificazioni, è vietato l'insediamento di attività di discarica di rifiuti o l'ampliamento di quelle esistenti.
<i>omissis</i>

² Si evidenzia che, a seguito della rinumerazione degli articoli, il testo della presente disposizione corrisponde all'articolo 19 dell'Elaborato "Norme di Piano" pubblicato sul sito.